

Statuto

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata:

“Antonio Lanza – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” per gli scopi di cui appresso.

Art. 2

L 'Associazione ha sede in Genova, Corso Solferino c.n. 4 int. 2. L 'Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato – Settore Sanitario codice SN-GE-ASO-081/94 ai sensi del D.P.G.R. del 6 giugno 1994 n.624.

Art. 3

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L 'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare si propone di promuovere la solidarietà e l'assistenza, anche finanziaria, a giovani in condizioni di necessità e bisogno, preferibilmente se legati al mondo dello sport, che abbiano problemi di salute con particolare riguardo ai soggetti affetti da malattie ematologiche, sensibilizzando l'opinione pubblica, i mezzi di comunicazione e le istituzioni. Potrà intraprendere iniziative di ogni tipo (anche di carattere economico) per il raggiungimento degli scopi di cui sopra. L 'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

SOCI

Possono assumere la qualifica di socio tutti coloro che vogliono occuparsi dei problemi connessi agli scopi sociali.

Le ammissioni sono demandate alle decisioni del Consiglio Direttivo, che nell'assunzione delle proprie determinazioni dovrà attenersi a criteri di parità di trattamento ed uniformità di giudizio, così da garantire l'effettività del rapporto associativo. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda per iscritto al Consiglio Direttivo recante, oltre alle proprie generalità, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e di regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. Tanto in caso di diniego espresso che in caso di diniego tacito, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso avrà efficacia a far data dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso da parte dell'Associato. E'

espressamente esclusa la temporaneità del vincolo associativo. L'eventuale esclusione di un socio deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo previa dettagliata motivazione e comunque con la maggioranza del 51%.

L'esclusione di un associato deve essere comunque deliberata in presenza di gravi motivi (ad esempio violazione delle finalità che l'Associazione si propone o violazione delle norme di cui al presente Statuto, etc.).

Chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso (secondo i predetti criteri) con deliberazione del Consiglio Direttivo, e tale esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni in base alle quali sia stata deliberata l'esclusione. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto in assemblea ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La quota associativa od contributo associativo sono intrasferibili, con la sola eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ed insuscettibili di rivalutazione.

Art. 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

All'Assemblea Generale partecipano anche per delega tutti i soci con diritto ad un voto ciascuno, in osservanza al principio del voto singolo di cui all'art. 2532 co.2° cod.civ.. L'Assemblea Generale è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale elegge il Consiglio Direttivo, salvo il primo che è costituito dai soci fondatori. Gli organi amministrativi sono liberamente eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario od utile per l'interesse dell'Associazione o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta mediante anche non raccomandata da inviarsi a ciascun membro dell'Associazione, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voto e con la presenza di almeno metà degli Associati. Tali maggioranze valgono anche in caso di modifica di atto costitutivo o di statuto, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art.21 codice civile, salvo la maggioranza qualificata dei due terzi necessari per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, così come stabilito nell'art.8 del presente statuto.

Le delibere approvate dall'Assemblea, con particolare riferimento ai bilanci approvati, sono comunicate ai soci mediante lettera anche non raccomandata da consegnarsi a ciascun membro dell'Associazione da parte degli Amministratori nel periodo immediatamente successivo all'avvenuta approvazione della delibera. Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà delegare anche ad altri i poteri di rappresentanza e di firma.

Il Presidente sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, nei casi in cui fosse impedito sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo saranno presieduti da persona eletta in seno a detti organi.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Presidente
- b) Vice Presidente
- c) Consiglieri in numero variabile da due a sette eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca o dimissioni per anni due.

Dalla nomina a Consigliere non consegue nessun compenso, salvi il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente, il Vice-Presidente e può prevedere la nomina di un segretario e di un tesoriere.

La convocazione del Consiglio avviene su iniziativa del Presidente e di almeno due terzi dei suoi membri.

In caso di impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo, il Presidente, per questioni di urgenza, ha facoltà di convocare il Consiglio di Presidenza composto dal Presidente stesso, da un Vice-Presidente e dal Segretario o Tesoriere.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Le riunioni saranno valide solo se vi siano almeno la metà dei membri in carica, salvo le questioni di urgenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha il compito di formulare e di studiare le forme di intervento dell'Associazione al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni o le aggiunte al presente statuto avverranno nelle forme di legge secondo le maggioranze stabilite dall'art. 5 del presente statuto e dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 7

BILANCI

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio di ciascun anno e terminano al trentun dicembre.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, e comunque nei termini di legge, dovrà essere redatto il bilancio (rendiconto economico e finanziario) relativo all'anno appena concluso, da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea Generale.

In osservanza al disposto dell'art.5 co. 4 quinquies d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La proposta di sciogliere l'Associazione può essere deliberata in Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli associati quando non sia possibile raggiungere gli scopi sociali.

In osservanza al disposto dell'art. 5 co. 4 quinquies d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 è fatto obbligo all'Associazione ed ai liquidatori di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Visto ne varietur.

Genova, lì venti aprile millenovecentonovantotto.